

# **CAPITOLATO SPECIALE**

## **PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE DEGLI STORTI E DEI SERVIZI CULTURALI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 al 31/12/2025**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità del servizio**

Il presente capitolato disciplina l’affidamento della gestione in concessione dei servizi del Teatro Comunale degli Storti e della relativa programmazione artistica, teatrale, musicale, ricreativa.

L’affidamento della gestione tecnico-operativa include tutte le attività propedeutiche, strumentali e correlate a quanto sopra indicato, compresa la gestione della biglietteria.

In particolare:

- la gestione tecnica del Teatro Comunale consistente in una sala teatrale con capienza massima di n. 320 posti a sedere. Costituisce ulteriore elemento della concessione la manutenzione ordinaria dell’immobile, nonché la manutenzione ed il mantenimento ordinario degli arredi, impianti ed attrezzature di proprietà del Comune e dallo stesso concessi in uso.
- l’organizzazione e la gestione artistica delle attività culturali, ricreative e di spettacolo indicate all’articolo 2 del capitolato di gara. L’attività di gestione culturale comprende anche gli aspetti tecnico-organizzativi e quelli connessi alla promozione dell’utilizzazione della struttura concessa. Almeno il 75% delle iniziative programmate dovrà essere di natura teatrale e rivolto all’infanzia, agli adolescenti, ai giovani, alle famiglie ed alla scuola.

Con la presente concessione, il Comune intende realizzare le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- a. concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento delle attività culturali, sociali ed aggregative consentite dal Teatro (attività culturali/ricreative, spettacoli, concerti, conferenze, esposizioni, corsi, convegni);
- b. concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento delle attività turistiche e promozionali del territorio;
- c. realizzare attività per giovani, adolescenti e famiglie in coordinamento e connessione con gli istituti scolastici e con le attività delle altre associazioni del territorio;
- d. ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo del Teatro;
- e. garantire un presidio prestigioso a Piazza Caduti di Nassiriya in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e gli altri enti territoriali;
- f. valorizzare i soggetti associativi, in particolare quelli culturali, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi.

### **Art. 2**

#### **Modalità di espletamento del servizio**

La gestione del servizio consiste nella gestione delle seguenti attività generali operative e gestionali:

#### **Prestazioni principali:**

- Organizzazione e gestione della stagione teatrale, delle attività e delle rassegne teatrali collaterali;
- Gestione tecnica del Teatro in occasione degli spettacoli e delle attività direttamente organizzati;
- Gestione del Teatro in occasione di ogni altro utilizzo del medesimo (da parte dell’Amministrazione comunale e/o concessioni a terzi);
- Gestione e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al Teatro;
- Gestione delle attività amministrative e contabili inerenti al funzionamento e alle attività della struttura;
- Attività di fund raising (ricerca sponsorizzazioni, contributi, partnership in accordi di partenariato promossi dal Comune);
- Gestione e sviluppo di attività di promozione e di marketing;
- Servizi di produzione artistica e culturale presso il Teatro;

- Organizzazioni di spettacoli per le scuole dell'obbligo;
- Organizzazione degli utilizzi del Teatro da parte di associazioni, enti e gruppi esterni;
- Collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con gli istituti scolastici, le associazioni culturali, i gruppi teatrali, nonché per altri progetti culturali.;
- Collaborazione, coproduzione, partnership con realtà culturali del territorio volti in particolare alla valorizzazione del teatro d'arte.

### **Prestazioni secondarie**

1. Servizio di pulizia del teatro e di tutti gli ambienti;
2. Servizio di ufficio stampa, pubblicità e promozione dell'attività teatrale;
3. Manutenzione ordinaria degli immobili delle relative infrastrutture e delle attrezzature, che devono essere in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
4. Prestazioni inerenti all'ospitalità;
5. Prestazioni inerenti alla sicurezza delle persone e degli immobili;
6. Prestazioni inerenti alla formazione del personale;
7. Prestazioni inerenti ai servizi tecnici di audio, video e luci necessari alla realizzazione della stagione teatrale e delle rassegne collaterali direttamente organizzati;
8. Attività amministrative e commerciali a supporto della gestione.

Il concessionario dovrà ottemperare alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo.

### **Art. 3 Programma delle attività**

Il concessionario si impegna a realizzare le attività previste dal presente Capitolato, così come anche dettagliate e articolate nel progetto tecnico presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni spesa che si dovesse verificare.

Il concessionario riscuoterà le entrate derivanti dalle iscrizioni alle attività promosse e dalle tariffe di utilizzo della struttura, come da condizioni di seguito disciplinate.

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione comunale per la partecipazione alla presente procedura il programma per l'annualità 2024 e quello dell'annualità successiva entro ottobre 2024) con dettagliati i seguenti punti:

- ❖ indicazione e calendario di massima delle attività e delle iniziative proposte (dovranno essere in ogni caso garantiti almeno n. 25 spettacoli teatrali);
- ❖ le ragioni delle scelte operate e delle conseguenti proposte;
- ❖ bilancio preventivo dell'attività;
- ❖ prezzi dei biglietti dei singoli spettacoli e degli eventuali abbonamenti;
- ❖ eventuali agevolazioni/sconti previsti;
- ❖ eventuali attività collaterali previste e relativi prezzi.

A corredo del programma definitivo delle iniziative dovrà essere allegato un dettagliato bilancio preventivo riguardante tutte le attività oggetto della presente concessione.

Da tale bilancio, che dovrà essere redatto in maniera chiara e sintetica, si dovranno obbligatoriamente evincere le seguenti previsioni di spesa e di entrata:

- ❖ le spese inerenti alla programmazione artistica (direzione artistica, costi degli spettacoli, service tecnico, ecc.);
- ❖ le spese inerenti l'organizzazione generale (direzione tecnica, ufficio teatro, personale, spese organizzative e gestionali, ecc.);
- ❖ le spese inerenti alle attività che il concessionario intende affidare a terzi, con dettagliate le quote per ogni attività e la descrizione dell'attività;
- ❖ eventuali altre spese previste;
- ❖ le entrate derivanti dal corrispettivo versato dall'Amministrazione comunale (art.6);
- ❖ le entrate derivanti da incassi (biglietti, abbonamenti, carnet);
- ❖ le entrate derivanti da sponsorizzazioni;

- ❖ le entrate derivanti da contributi pubblici o privati;
- ❖ eventuali altre entrate previste.

#### **Art. 4**

##### **Relazione finale e bilancio consuntivo**

Le iniziative realizzate ed i risultati conseguiti devono essere comunicati formalmente all'Amministrazione Comunale entro 45 giorni dalla fine di ciascuna annualità, mediante la presentazione di una relazione consuntiva, dalla quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo del numero di attività e spettacoli realizzati, del movimento del pubblico, della effettiva fruizione, da parte dell'utenza, delle diverse attività culturali proposte, con elementi di confronto rispetto alle precedenti stagioni.

A corredo della relazione finale dell'attività dovrà essere allegato un dettagliato bilancio consuntivo, costituito dalle medesime voci del bilancio preventivo, dal quale dovranno evincersi tutte le entrate e tutte le uscite inerenti alla presente concessione.

Eventuali passività di bilancio si intendono a totale ed esclusivo carico del gestore.

Il concessionario dovrà conservare la documentazione amministrativa e fiscale ed esibirla a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5**

##### **Oneri e compiti dell'Amministrazione comunale**

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere il concessionario nelle condizioni di svolgere correttamente il servizio oggetto della presente concessione, fornendo tutti gli strumenti operativi di propria competenza.

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

1. mettere a disposizione del concessionario i locali del Teatro Comunale compresi i locali di servizio e l'uso degli arredi e attrezzature in dotazione di cui verrà redatto elenco;
2. assicurare la manutenzione straordinaria dei locali;
3. corrispondere al concessionario il corrispettivo per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione come definito al successivo art. 6;
4. vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti della Società concessionaria;
5. collaborare con il concessionario nella promozione e pubblicità delle attività;
6. collaborare con il concessionario nella gestione dei rapporti con altre istituzioni pubbliche e private (ad es. Regione, Provincia, Unione europea), qualora necessario;
7. coordinare la realizzazione delle attività scolastiche e culturali previste nel territorio comunale e l'utilizzo del Teatro per iniziative diverse al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti con l'attività teatrale;

#### **Art. 6**

##### **Utilizzi riservati e prestazioni a favore del Comune di Alzano Lombardo**

Il Comune, previa comunicazione e coordinamento con il Concessionario, si riserva utilizzi esclusivi del Teatro per un numero massimo di 100 ore annue (per ogni anno solare contrattuale), alle condizioni di seguito specificate:

- ✓ n. 20 ore a titolo gratuito;
- ✓ n. 80 ore a tariffa agevolata come meglio definita negli atti di gara (art.7).

I suddetti utilizzi avverranno in funzione di assemblee pubbliche, consigli comunali, manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti da essa autorizzati/riconosciuti/patrocinati ovvero incontri, conferenze, laboratori teatrali, spettacoli per le scuole, convegni, presentazioni, etc., fermo restando che tali iniziative devono riguardare ambiti artistici diversi da quelli di competenza del Concessionario o, in caso contrario, devono essere organizzati in accordo con lo stesso.

Detti utilizzi riservati potranno comportare la richiesta di accessi o aperture del Teatro con eventuale richiesta di disponibilità di personale del Concessionario in funzione di supporto tecnico-

organizzativo, anche in funzione di eventuali preparativi o prove propedeutici alla realizzazione degli eventi. L'utilizzo della struttura per tali attività preparatorie sarà concordato al fine di non pregiudicare l'attività del Concessionario.

A tal fine il Comune si impegna a comunicare al Concessionario il programma mensile delle iniziative e delle manifestazioni che intende promuovere o patrocinare almeno entro il giorno 15 del mese precedente a quello nel quale tali attività saranno espletate e comunque attraverso il calendario eventi comunale approvato trimestralmente dalla Giunta. In ogni caso, non potranno svolgersi iniziative comunali in date già occupate dal Concessionario e dallo stesso condivise con l'Amministrazione nelle riunioni di coordinamento eventi.

Gli obblighi del Concessionario inerenti ai suddetti utilizzi riguarderanno ogni onere inerente alle condizioni di sicurezza, pulizia, accessibilità e accoglienza del Teatro ordinariamente assicurate per la programmazione teatrale.

Alle iniziative comunali di cui al presente articolo il Concessionario deve assicurare adeguato confort ambientale, con particolare riferimento alle temperature della struttura da garantire in 20 gradi (oltre 2 gradi di tolleranza in conformità alle vigenti norme in materia) durante gli spettacoli, nonché l'adeguato ricambio d'aria e la pulizia.

Il Concessionario deve garantire la propria collaborazione con le strutture ricettive della città, nonché con la Consulta delle Attività Culturali e con le associazioni di promozione turistica (Pro Loco Alzano Lombardo e Promoserio), in occasione dello svolgimento di iniziative di qualsiasi natura nei limiti delle proprie specificità e delle proprie risorse.

I costi di pulizia e di utenza della struttura correlati all'uso del bene da parte del Comune di cui al presente articolo, sono in carico al Concessionario.

I suddetti utilizzi verranno concordati con l'Ufficio comunale competente.

In caso di elezioni amministrative è garantito al COMUNE un utilizzo serale aggiuntivo a disposizione di tutte le parti politiche per l'illustrazione e/o il confronto dei programmi.

Il concessionario si impegna a fornire al Comune per ogni anno solare contrattuale al costo max di € 2.500,00 (voce riportata nel Pef e soggetta a ribasso d'asta) i seguenti servizi complementari:

- interventi di lettura/presentazione di bibliografie per iniziative della biblioteca comunale (indicativamente n. 8 incontri);
- spettacolo e/o interventi teatrali in favore delle scuole in occasione della Giornata della Memoria, o altra commemorazione (indicativamente n. 1 spettacolo per le classi 3°, e letture teatrali per le classi 2° delle scuole secondarie di primo grado).

## **Art. 7**

### **Utilizzi richiesti al gestore da parte di terzi**

Qualora provengano al Concessionario richieste d'uso del Teatro da parte di terzi, per finalità compatibili con la destinazione d'uso della struttura e per attività conformi alle disposizioni di legge, questi potrà concederne l'uso alle seguenti tariffe, definite annualmente dalla Giunta Comunale, introitandone i relativi proventi:

- 42,00 €/h + iva a norma di legge per le attività comunali o patrocinate dal Comune (per un limite massimo di n. 80 ore annue);
- 72,00 €/h + iva a norma di legge per le attività senza scopo di lucro;
- 102,00 €/h + iva a norma di legge per le attività commerciali.

Le iniziative di esterni devono riguardare ambiti artistici diversi da quelli di competenza del Concessionario o, in caso contrario, devono essere organizzati in accordo con lo stesso.

È fatta salva la facoltà del Concessionario di non autorizzare l'uso del Teatro nei giorni del 25, 26 e 31 dicembre di ogni anno contrattuale.

## **Art. 8**

### **Altre attività**

Il Concessionario, previo espletamento delle dovute procedure amministrative, potrà esercitare in totale autonomia organizzativa l'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, anche per mezzo di distributori automatici. La vendita di tali prodotti può essere effettuata esclusivamente in favore degli spettatori e destinata al consumo interno dell'area concessa in uso.

Le tariffe delle consumazioni dovranno essere esposte in modo ben visibile al pubblico.  
All'interno degli spazi dati in concessione non sono ammesse attività commerciali continuative diverse da quelle espressamente previste.

## **Art. 9** **Oneri a carico del Concessionario**

Il Concessionario dovrà:

- a. utilizzare e far utilizzare l'immobile in modo corretto, nel rispetto delle norme di sicurezza, d'igiene e del decoro che conviene per la destinazione d'uso in trattazione ed in modo da non arrecare danni o accelerare l'usura del bene;
- b. garantire la gestione complessiva della struttura secondo le caratteristiche della medesima, assicurandone l'apertura, la custodia, gli allestimenti e disallestimenti (*quando necessario*), la pulizia, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e gli utilizzi da parte degli utenti della struttura;
- c. provvedere entro 60 giorni dall'avvio dell'esecuzione all'intestazione delle utenze che fanno capo all'impianto (energia elettrica, riscaldamento,) ed al loro pagamento; anche le spese di voltura sono in capo al Concessionario;
- d. effettuare la raccolta differenziata, provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti secondo le regole attuate dal Comune, provvedere a proprie spese all'acquisto dei sacchi rossi con microchip;
- e. rimborsare annualmente al Comune le spese del servizio idrico (acqua) e quelle telefoniche;
- f. garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura e degli impianti, secondo quanto disposto dal Capitolo, dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari relativi all'esercizio di tali strutture;
- g. reperire, assumere e retribuire tutto il personale (dipendente e/o incaricato) qualitativamente e quantitativamente necessario per assicurare l'espletamento delle attività oggetto di affidamento, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni in materia di sicurezza, di incolumità fisica degli utenti, nonché in materia di esercizi pubblici e commerciali con comprovata esperienza e professionalità specifiche inerenti ai compiti da svolgere;
- h. munirsi delle prescritte autorizzazioni, previste dalla legge, indispensabili all'espletamento delle attività prestate;
- i. assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti alla gestione;
- j. farsi carico di tutti gli oneri accessori (es. pubblicità, organizzazione, diritti SIAE, etc.) collegati all'attività;
- k. assicurare l'uso diligente dei beni concessi in dotazione, segnalandone ogni anomalia o cattivo uso;
- l. segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale tutte le situazioni che si ritenga possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi, così come ogni eventuale anomalia, guasto, malfunzionamento o danno ai beni e alle strutture di proprietà comunale utilizzate;
- m. provvedere a porre in essere tutte le cautele e le attività finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza del personale impiegato e degli utenti nella sua interezza;
- n. adempiere agli obblighi normativi previsti dalla D. Lgs. n. 81/2008 "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" in quanto il Concessionario risulta a tutti gli effetti "datore di lavoro". In particolare, dovrà tenere in perfetta efficienza gli apparati e le attrezzature di sicurezza e di pronto soccorso con reintegro di materiale a suo carico, e provvedere alla nomina di un responsabile e referente del bene in gestione da comunicare all'inizio delle attività;
- o. nominare e comunicare un referente in relazione alla presente concessione che mantenga costanti contatti con il Comune e con gli organismi ad essa correlati;

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Concessionario è obbligato a chiedere il sopralluogo congiunto con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per accertare il permanere della buona condizione dei luoghi e nella fattispecie della corretta gestione degli impianti. Il tutto sarà attestato con

apposito verbale sottoscritto tra le parti, il quale avrà tra gli allegati, le copie delle attestazioni di verifica periodica e/o copie dei registri dalle quali sia appurabile l'avvenuta verifica di cui al presente articolo.

Il Concessionario avrà inoltre la facoltà di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi oggetto della presente concessione e/o in ulteriori spazi messi eventualmente a disposizione dall'Amministrazione comunale, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario. Si precisa che gli sponsor coinvolti dovranno possedere i seguenti requisiti: assenza di conflitto di interesse tra l'attività svolta e quella oggetto della sponsorizzazione, assenza di pregiudizio o danno all'immagine del Comune, assenza di contenzioso con il Comune. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa; la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche, giochi d'azzardo, slot machine, materiali di dubbia moralità; i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana, o collegabili a maltrattamenti e/o violenza sugli animali.

## **Art. 10**

### **Manutenzione dei beni e utenze**

Il Concessionario dovrà provvedere al compimento di tutte le attività di manutenzione ordinaria previste secondo la disciplina civilistica, mentre l'Amministrazione Comunale si farà carico delle spese per le manutenzioni straordinarie, salvo che le stesse derivino da assente, insufficiente o impropria manutenzione ordinaria da parte del Concessionario, nel qual caso le stesse dovranno essere rimborsate al Concedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali quest'ultimo agirà per la rivalsa.

Il Concessionario assume a proprio carico le verifiche e la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti concessi. Costituiscono interventi di ordinaria manutenzione quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo indicativo e non esaustivo compete al Concessionario:

- a. la pulizia ordinaria e straordinaria dell'intera struttura, secondo le necessità di mantenimento in decoro della stessa, con particolare riferimento a quanto concerne l'igiene e le norme sanitarie, compreso l'approvvigionamento e il controllo delle dotazioni dei bagni (carta igienica, sapone, cassetta di pronto soccorso, etc);
- b. la manutenzione ordinaria di manufatti e impianti tecnologici;
- c. le verifiche periodiche entro i termini di legge, con relative manutenzioni ordinarie su impianti elettrici, ascensore, e dotazioni antincendio (estintori, maniglioni, porte Rei, impianto rilevamento fumi, ...), nonché tutte le altre verifiche e manutenzioni ordinarie utili a garantire la sicurezza dei luoghi e la rispondenza alle normative vigenti (impianti a servizio dell'antincendio comprensiva alla relativa cartellonistica di sicurezza ed idranti);
- d. manutenzione ordinaria di beni mobili dati in uso, ivi inclusi i macchinari;
- e. la manutenzione straordinaria di beni dati in concessione, qualora questa sia determinata dalla mancata esecuzione dalla manutenzione ordinaria o per negligenza o per colpa o responsabilità.

Le manutenzioni degli impianti tecnologici dovranno essere eseguite da impresa qualificata ai sensi del D.M. n. 37/2008 che avrà cura di consegnare eventuale documentazione tecnica degli interventi eseguiti e relative dichiarazioni di conformità se previsto.

Il Comune consegnerà al Concessionario il "libretto delle manutenzioni ordinarie" nel quale verranno specificati gli interventi e la programmazione degli stessi.

Restano a carico del Comune tutti gli interventi sugli impianti tecnologici che comportino il cambio di parti essenziali degli impianti e delle annesse attrezzature, ovvero l'effettuazione di manutenzione straordinaria e gli interventi che comportino variazioni delle certificazioni di corretta installazione e funzionamento previsti dalla vigente normativa.

Il Concessionario si impegna a redigere e consegnare annualmente, entro il 30 di settembre, di ogni anno a partire dal 2024, un dettagliato registro delle manutenzioni, recante la descrizione analitica di tutti gli interventi posti in essere nella annualità di riferimento.

Il Comune eseguirà, a mezzo di propri incaricati, verifiche periodiche per accertare lo stato di manutenzione e la conformità dello stesso rispetto agli interventi risultanti dal predetto registro, con facoltà di esecuzione di ufficio, e quindi a spese del Concessionario, ove questi, entro i termini stabiliti, non provveda ai lavori di manutenzione ordinaria che si representeranno necessari per garantire lo stato di conservazione delle strutture e delle annesse attrezzature. A tal fine, agli incaricati del Comune deve essere garantito il libero accesso alle strutture, previa comunicazione al Concessionario.

Il Concessionario dovrà entro 60 giorni dall'avvio dell'esecuzione provvedere a propria cura e spese a volturare le utenze relative a gas ed energia elettrica, fornendo prova di quanto sopra al Comune.

#### **Art. 11**

##### **Durata contrattuale**

Il contratto avrà durata di anni due (2) e precisamente dal 01.01.2024 al 31.12.2025, salvo risoluzione anticipata per i casi espressamente previsti negli atti di gara. Il contratto non potrà essere rinnovato né prorogato.

#### **Art. 12**

##### **Valore stimato della concessione e importo a base d'asta**

Il valore complessivo della concessione relativo a tutto il periodo contrattuale, calcolato tenendo conto della media del totale dei ricavi provenienti dalla gestione economica tratta dagli ultimi tre anni di gestione disponibili, è stimato in € 113.650,22 (centotredicimilaseicentocinquanta,ventidue), oneri esclusi.

L'importo posto a base di gara relativo a tutto il periodo contrattuale soggetto ad offerte a ribasso è fissato in € 61.670,64, (sessantunomilaseicentosestanta/sessantaquattro), oltre IVA, di cui euro 0,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

In virtù dell'onerosità del contratto concessorio, non viene previsto il pagamento di un canone a carico del Concessionario.

#### **Art. 13**

##### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare, ove dovuto, un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria, in conformità a quanto previsto dall'art.114 del codice dei contratti e dell'allegato I.2 del codice dei contratti.

#### **Art. 14**

##### **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 15**

##### **Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico

dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 16**

##### **La sospensione dell'esecuzione del contratto**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

#### **Art. 17**

##### **La verifica di conformità**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali secondo quanto disciplinato dall'art. 116 del nuovo codice dei contratti e dell'allegato II.14.

#### **Art. 18**

##### **Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori**

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'affidamento, l'impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente atto e secondo le disposizioni di legge in materia.

L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto.

Nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nel codice.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Concessionario, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.



In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte del Concessionario, nei suoi confronti, la Stazione appaltante procederà in conformità con le norme della presente richiesta di preventivo e con quelle in materia. Prima dell'avvio del servizio, il soggetto affidatario è tenuto a comunicare i nominati degli operatori assegnati con indicazione dei dati anagrafici, della mansione e del titolo di studio.

#### **Art. 19** **Inadempimenti e penalità**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 20** **Risoluzione**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio programmato verificatasi, senza giustificati motivi, per almeno cinque giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

## **Art. 21**

### **Recesso**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

È altresì consentita la facoltà al Concessionario di recedere dal contratto a far tempo dal 01/12/2024 con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec. In tale ultima ipotesi l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite.

## **Art. 22**

### **Pagamento delle fatture**

I pagamenti relativi ai servizi complementari previsti all'art.6 e alle ore di utilizzo disciplinate al successivo art.7 saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF49YT, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

## **Art. 23**

### **Revisione prezzi del servizio**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

## **Art. 24**

### **Responsabilità verso terzi**

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.

Per le finalità di cui sopra l'appaltatore è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

## **Art. 25**

### **Obblighi assicurativi**

La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall'appaltatore, dovrà prevedere:

- massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.500.000,00;
- massimali per danni a prestatori d'opera non inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per persona danneggiata.

La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto ovvero entro la data di avvio dell'esecuzione, della polizza, determina la revoca dell'affidamento.

## **Art. 26**

### **Divieto di cessione del contratto. Subappalto**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **Art. 27**

### **Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

## **Art. 28**

### **Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato**

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

## **Art. 29**

### **Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Bergamo.

## **Art. 30**

### **Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato dall'Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione di primo livello "disposizioni generali sottosezione di secondo livello "atti generali" è il seguente: [www.comune.alzano.bg.it](http://www.comune.alzano.bg.it).

## **Art. 31**

### **Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Alzano Lombardo.

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

## **Art. 32**

### **Privacy**

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i

seguenti: pec: [protocollo@pec.comune.alzano.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.alzano.bg.it) tel. 0354289000, fax 0354289034;

- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer ([RPD-DPO](#)) è il signor Mangili Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: [dpo-cloudassistance@pec.it](mailto:dpo-cloudassistance@pec.it) Telefono: 331 430 6559;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n.11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Letto, accettato e sottoscritto.

Luogo e data .....

**Il Concorrente**  
**Il Legale rappresentante**

---